

**COMMENTO A TRENTATRE' PERGAMENE
DELLA FAMIGLIA GUARIANTI
RELATIVE A PERSONE E LUOGHI DELLA
MAGNIFICA COMUNITA' DI PINE'
1566-1655**

Prima di passare al commento vero e proprio ci pare opportuno indicare come accedere all'inventario dei documenti delle famiglie Consolati e Guarienti depositati presso l'Archivio Provinciale di Trento.

Stando a casa basta cercare: "inventario dell'archivio delle famiglie Consolati e Guarienti" e si entra nel sito dove si trova il lavoro completo svolto da Marica Odorizzi e Renata Tomasoni. Senza dilungarci su tutta l'opera è utile sapere che da pagina 16 a pagina 102 sono elencate 398 pergamene che riguardano più che altro transazioni economiche di cui viene indicato sommariamente in particolar modo il contenuto. Il lettore quindi può trovare delle informazioni precise ed esaurienti relative a tutte le pergamene e non solo a quelle da noi prese in considerazione, anche perché noi nel nostro indice iniziale abbiamo messo solo il numero di pergamena, la data, il luogo e la motivazione del contratto.

Delle 398 pergamene in questione, ben 137 riguardano l'ambito territoriale dell'allora Magnifica Comunità di Pinè e di queste noi ne abbiamo trascritte e tradotte trentatré, per cui non abbiamo sottratto ad altri il piacere di intraprendere analogo lavoro per le più di cento restanti. La nostra scelta è stata dettata da motivi personali come rincorrere la vita dei Grisenti, ma anche da curiosità legate al contenuto del contratto, oppure da motivazioni ancora più settoriali, infatti nella pergamena 150 compaiono i Boci di Montagnaga, la cui parola ora indica un soprannome, ma era tale anche allora?

Come sempre il primo nostro interesse era rivolto alle persone coinvolte, ai nomi delle famiglie molte delle quali sono ancora presenti oggi, ai luoghi e la relativa

toponomastica, alle proprietà terriere e alle motivazioni che avevano spinto i diversi soggetti a vendere o ad avere relazioni economiche con la famiglia Guarienti.

Dopo aver descritto questi aspetti con l'aggiunta dei nomi dei testimoni e del luogo di stipulazione del contratto, l'atto notarile con le parole "ad habendum, tenendum et possidendum" che significa "avere, tenere e possedere", si addentra negli aspetti giuridici con formule specifiche, alcune delle quali hanno valenza anche attuale.

Non avendo noi una preparazione giuridica, ma avendo tanto tempo a disposizione, ci siamo testardamente gettati non solo nella trascrizione, cosa abbastanza facile, ma anche nella traduzione della seconda parte di tutte e le singole pergamene. All'inizio il lavoro è stato piuttosto impegnativo e solo sul finire possiamo dire di aver acquisito una certa dimestichezza con il linguaggio giuridico e la sua comprensione reso ancora più difficile dalla mancanza di testi a noi noti relativi alle traduzioni di queste formule.

Già l'"ad habendum, tenendum et possidendum" ci dice che è un linguaggio forbito e ricercato quasi che i notai avessero già in dotazione il vocabolario dei sinonimi. Si possono aggiungere altre espressioni come "dedit, vendidit et tradidit", e cioè diede, vendette e trasferì, "dedit, soluit, et numeravit", e cioè diede, pagò e contò in contanti, "laudabit, ratificabit, confirmabit, observabit et bona sua obligabit", e cioè lodò, ratificò, confermò, impegnò e vincolò i suoi beni, "illos trahentibus et imbursantibus", e cioè quelli incassanti e imborsanti, naturalmente riferendosi ai denari che vengono loro dati in pagamento. Anche al giorno d'oggi a livello accademico o giudiziario si tende ad un linguaggio ricercato, erudito e retorico. I tempi quindi non sono molto cambiati.

I contraenti si preoccupavano che gli appezzamenti scambiati avessero "accessibus et egressibus suis", cioè i loro accessi e uscite fino alla via comunale o pubblica. Oggi, con la polverizzazione dei terreni negli atti ci si dimentica di questo importante aspetto e qualcuno dopo l'acquisto si chiede: "Ma ades come ghe vago en del camp?".

Importante è la preoccupazione di mettere per iscritto il diritto di proprietà intercorrente tra la stesura dell'atto notarile e l'effettivo possesso corporale. Quindi che l'atto formale avesse uno sbocco effettivo senza problemi in questo periodo intercorrente.

Altra preoccupazione era che tra le parti non sorgessero controversie, liti, chiamate in causa, relativamente a questo atto notarile, motivi che facevano non solo aumentare la conflittualità ma anche i costi. Questo però ci dice anche che già allora vi era la possibilità di un notevole contenzioso tra le parti. Noi comunque non abbiamo ancora trovato un documento che attesti una lite fra le parti.

Una clausola specifica sussisteva nel diritto, se espressamente formulato nell'atto notarile, di riacquistare entro un dato periodo da parte del venditore la proprietà ceduta, allo stesso prezzo.

Infine si scrive che sia che il pagamento sia stato effettuato o no e che certi aspetti siano stati realizzati o no, tuttavia le affermazioni contenute nell'atto devono essere osservate e la loro valenza deve durare nel tempo.

E fin qui le cose sono ancora abbastanza semplici, ma vengono complicate in quanto all'epoca si viveva con le normative feudali, la più semplice delle quali, già comparsa più volte nei nostri lavori precedenti, è il possesso di diritto o di fatto di una proprietà. Di seguito quindi riportiamo alcuni concetti alla cui comprensione siamo arrivati un po' alla volta e che meglio fanno capire i documenti presi in considerazione.

“Iure proprio et imperpetuum pro libero et expedito alodio dedit, vendidit et tradidit”, cioè “in virtù del proprio diritto e in perpetuo quale proprietà libera e priva di impedimenti diede, vendette e consegnò” una proprietà che risulta essere al di fuori del sistema feudale. La parola chiave è “allodiale” che significa proprietà non vincolata da obblighi feudali.

Quando si trova invece “utile dominio” e “directo dominio”, allora tutto rientra nel sistema feudale perché il primo indica un possesso reale, un campo su cui lavora e su cui paga l'affitto perpetuo o investitura, o livello, come meglio piace, mentre il secondo è il possesso giuridico che spetta o al principe o a un suo vassallo.

Spesso troviamo che non vengono alienate delle proprietà libere, ma degli affitti posti a volte in perpetuo su delle proprietà. Anche in questo caso si è sempre nell'ambito feudale perché il dominio diretto del principe è perpetuo e quindi non ci si può comportare come se la proprietà fosse allodiale.

“Datio in solutum” o “insolutum” e cioè la dazione in pagamento di un affitto. Ci aiuta a comprendere questo aspetto giuridico quanto affermato nel dizionario Treccani: “La dazione in pagamento (o *datio in solutum*) consiste, in un rapporto obbligatorio, nell'esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta. Estingue l'obbligazione solo con il consenso del creditore (anche se la prestazione diversa sia di valore uguale o maggiore) e quando è eseguita: in mancanza di esecuzione, il debitore non è liberato e deve comunque eseguire la prestazione originaria. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria ed il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate da terzi. Qualora sia invece ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti (artt. 1197-1198 c.c.).”

La dazione in pagamento è presente e si palesa nelle pergamene 117 e 119 quando il Grisento si fa dare da Paolo Casagrande di Nogarè un affitto posto su un vigneto in sostituzione di un debito che gli doveva, però l'affitto e la proprietà acquisita non gli danno il denaro e questo va a cercarlo dal Guarienti che gli paga i 22 ragnesi che gli doveva Paolo e su questa proprietà il Guarienti instaura un affitto a nome del Grisento.

Evizione: di seguito viene riportato quanto affermato nel dizionario Treccani "In diritto civile si intende per evizione la perdita (totale o parziale) di un diritto in forza del diritto preesistente di un terzo. Nel nostro ordinamento in generale il venditore è tenuto alla garanzia per l'evizione, in conseguenza della quale, in caso di evizione totale, deve risarcire il danno all'acquirente e rimborsargli il prezzo, le spese e il valore dei frutti restituiti al terzo. In caso di evizione parziale, invece, l'acquirente ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero una riduzione del prezzo e il risarcimento del danno (artt. 1483 ss. c.c.). L'evizione si applica anche al conferimento in società (art. 2254 c.c.), e, con le particolarità relative ai singoli casi, alla divisione ereditaria (artt. 758-759 c.c.), alla donazione (art. 797 c.c.), alla permuta (art. 1555 c.c.) a vendita forzata e assegnazione forzata (artt. 2921 e 2927 c.c.)."

Queste due formule giuridiche come ben si capisce avevano validità allora e hanno la stessa valenza anche oggi. Quindi il diritto odierno attinge al diritto medioevale il quale si rifaceva di sicuro al diritto romano. Qualcuno dice che i nostri predecessori del Cinque/Seicento fossero degli esimi ignoranti, ma quanti al giorno d'oggi sanno e praticano la dazione in pagamento e l'evizione?

La presenza della famiglia Guarienti all'interno della Magnifica Comunità di Pinè è palese nella lettura di queste pergamene dove i beni non vengono loro dati dal Principe, ma acquistati da privati cittadini per la maggior parte gravati già da debiti che avevano magari assunto con la stessa famiglia. Se si pensa che in cent'anni la famiglia Guarienti ha movimentato più di cento proprietà in quel di Pinè, si capisce la preoccupazione nelle investiture che queste non finissero in mano a poche persone. Tuttavia anche allora tra il dire e il fare c'era di mezzo il mare.

Alla fine di questo nostro lavoro possiamo dire che tutto il tempo e l'impegno non sono stati profusi invano. Non si finisce mai di studiare e anche noi abbiamo appreso degli aspetti giuridici che mai avevamo affrontato prima.

Tutto quanto da noi preso in considerazione dimostra la complessità della vita economica, amministrativa e sociale dell'epoca di cui con umiltà vanno affrontati i diversi aspetti per avere una conoscenza sempre più precisa e approfondita di un determinato periodo.

Abbiamo anche appreso che ci illudiamo di vivere in un'epoca da cui si può guardare con supponenza ai periodi storici precedenti, niente di più falso.